

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

n. 12 - 16 febbraio 2011: Pres. Marotta - Est. Rigoni - P.M. Pesel Rigo - P.r. c/ M. e C. (Avv.ti Conti e De Pauli)

Responsabilità - Amministrativa - Spese di rappresentanza - Colpa grave - Sussistenza - Fattispecie

Sussiste la colpa grave degli amministratori di una s.p.a. pubblica i quali, in spregio ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, hanno utilizzato risorse pubbliche per fini unicamente privati sostenendo che avessero funzioni di spese di rappresentanza (l'acquisto di abbonamenti a teatro).

DIRITTO

L'ipotesi di danno erariale contestato dalla Procura Regionale a M. e C. concerne l'utilizzo di risorse appartenenti alla società a totale partecipazione pubblica Consorzio Acquedotto Friuli Centrale s.p.a. per l'acquisto di quattro abbonamenti allo stadio "Friuli" di Udine (due per la stagione 2005/2006 e due per la stagione 2006/2007) e di otto abbonamenti al teatro "Giovanni da Udine", attivo nel capoluogo friulano, acquistati tra ottobre 2005 e settembre 2006, di cui sei intestati alla società e due nominativamente al M., contabilizzati come spese di rappresentanza ma, di fatto, secondo la ricostruzione dell'Organo requirente, compensi aggiuntivi (c.d. "*fringe benefits*") alla retribuzione riconosciuta ai convenuti rispettivamente Direttore Generale e Presidente del C.d.A. della predetta società.

In particolare la Procura attrice quantifica il predetto danno in euro 6.689,20, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, somma che si ottiene quale importo complessivo degli abbonamenti predetti.

Per la sottoscrizione a spese di C.A.F.C. s.p.a. degli abbonamenti allo stadio entrambi i convenuti sono stati tratti in giudizio avanti al Tribunale Penale di Udine per il reato di peculato continuato in concorso, contestazione dalla quale sono stati assolti perché il fatto non sussiste con sentenza di primo grado, non ancora irrevocabile, del 4 novembre 2010, le cui motivazioni sono state depositate in data 29 dicembre 2010 e rese disponibili a questo Collegio in data 20 gennaio 2011 in occasione della costituzione in giudizio di M. Angelo.

La Corte deve in via pregiudiziale affrontare l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Contabile in favore del Giudice Ordinario sollevata da C. Alessandro nell'atto di costituzione in giudizio in quanto, a suo dire, trattasi di

pregiudizio patrimoniale arrecato ad un soggetto privato e non ad una pubblica amministrazione.

L'eccezione è infondata.

Dalla documentazione in atti si evince che il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale s.p.a. è una s.p.a. interamente partecipata da enti locali interessati al servizio pubblico gestito dalla società medesima.

In concreto C.A.F.C. s.p.a. effettua la gestione e la manutenzione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile alla cittadinanza nonché provvede alla manutenzione delle condotte e degli impianti afferenti al servizio. La società gestisce inoltre il servizio delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e cura la remissione in ciclo dell'acqua, il tutto a vantaggio dei residenti nei comuni soci.

Analizzando gli statuti societari in atti (allegati quali sub docc. 15 e 16 al doc. 8 della memoria di C. Alessandro) si evince che lo statuto in vigore prima del 7.12.2007 prevedeva, all'art. 9, la partecipazione maggioritaria pubblica in misura non inferiore al 51%, mentre nella successiva versione, approvata dall'assemblea straordinaria del 21.11.2007 ed in vigore a decorrere dal 7.12.2007, all'art. 8 s'impone la partecipazione totalitaria pubblica, con espressa previsione dell'appartenenza dell'intero capitale sociale ad enti locali.

In ogni caso sia prima della modifica statutaria che dopo la società in questione non aveva mai avuto nella propria compagine soci privati.

Detta circostanza è stata affermata da Vazzaz Rosanna, Assistente di Direzione in C.A.F.C. s.p.a., all'udienza del 18.03.2010 avanti al Tribunale di Udine (come da trascrizione del verbale d'udienza versato in atti sub doc. 4 del convenuto C.). La teste afferma che C.A.F.C. s.p.a., nella quale lavora da almeno venticinque anni, non ha mai avuto soci privati.

L'oggetto sociale, tanto nella versione antecedente al 2007 quanto nella versione successiva, testimonia la valenza pubblica di C.A.F.C. s.p.a.

Infatti nella versione dello statuto antecedente alla formulazione approvata con l'assemblea straordinaria del 21.11.2007, si fa esplicito riferimento al contratto di servizio e ai servizi pubblici locali che la stessa gestisce riguardanti la distribuzione dell'acqua potabile ad uso civile, la progettazione e la gestione degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue, la gestione delle risorse energetiche, lo sfruttamento delle acque a fini oligominerali e per la produzione di energia elettrica anche mediante la partecipazione o la costituzione di altre società con altri enti, pubblici o privati.

Nella versione dello statuto conseguente alle modifiche apportate con assemblea straordinaria del 21.11.2007 la connotazione pubblica di C.A.F.C. s.p.a. appare senza dubbio confermata non solo dalla peculiarità del servizio concretamente offerto alla cittadinanza (che si ritrova nell'elenco delle attività oggetto della s.p.a.) ma anche, e soprattutto, per il richiamo costante ai limiti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) onde consentire la qualificazione di affidamento "*in house providing*" dell'attività svolta.

La predetta circostanza, che conferma la natura pubblica della società dopo il 2007, non implica necessariamente che prima delle modifiche statutarie approvate con l'assemblea straordinaria del 21.11.2007 la stessa dovesse essere considerata come "privata". Al contrario si ravvisa nelle scelte societarie del 2007 la volontà di certificare, anche a fronte delle novità giurisprudenziali intervenute in quel periodo, la natura pubblicistica di C.A.F.C. s.p.a. per la specifica natura del servizio offerto e per ovviare alla mancanza del "controllo analogo" degli enti locali partecipanti come sostenuto dalla sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 986/2005.

A giudizio del Collegio, infatti, non appare sufficiente la citata pronuncia del Giudice Amministrativo per negare la natura pubblicistica dell'ente in questione in quanto dalla stessa si trae unicamente la conclusione che prima delle modifiche statutarie mancavano i requisiti specifici per l'esercizio di un controllo degli enti locali azionisti analogo a quello esercitato sui propri servizi (secondo i noti principi enunciati nella sentenza Corte di Giustizia UE, 18 novembre 1999, c- 107/98 Teckal c. Comune di Viano). D'altra parte già esistevano tutti gli indicatori oggettivi della natura pubblica di C.A.F.C. s.p.a. stante l'inevitabile apporto di risorse provenienti dalla collettività connesso alla partecipazione totalitaria di enti locali, ai quali, come già detto, spettava la scelta degli amministratori e il controllo sul loro operato, secondo la formulazione anteriore al 7.12.2007 dello statuto.

Pertanto si ritiene limitativo l'orientamento che qualifica solamente le società "*in house*" come società pubbliche a prescindere da oggettive valutazioni in merito alla natura e alla provenienza delle risorse necessarie per il funzionamento della società di gestione e l'erogazione del servizio.

In buona sostanza C.A.F.C. s.p.a. rivestiva le caratteristiche di ente pubblico anche prima della modifica statutaria del 2007 e tale doveva essere considerata all'epoca dei fatti contestati ai convenuti.

Infatti la società presentava le seguenti caratteristiche :

1) La società era ed è sempre stata interamente partecipata da enti pubblici (in particolare dagli enti locali

interessati all'erogazione del servizio idrico) nonostante l'astratta possibilità prevista dallo statuto precedente al 7.12.2007, che apriva alla teorica possibilità di partecipazione dei privati in misura non superiore al 49% (partecipazione che, si è visto, nei fatti non si è mai verificata neppure per porzioni esigue del capitale sociale);

2) Non risulta dagli atti che soci privati abbiano mai fatto ingresso nella compagine societaria : la testimonianza della Assistente di Direzione Vazzaz Rosanna conferma che C.A.F.C. s.p.a. è sempre rimasta interamente in mano pubblica;

3) L'oggetto esclusivo della società era ed è sempre stato identificato nell'erogazione di un servizio pubblico ai cittadini, in assenza di altri scopi commerciali o lucrativi se non collegati all'erogazione del servizio stesso (previsti nella forma della partecipazione o promozione di altre società, consorzi o società consortili ma unicamente rivolte al conseguimento dell'oggetto sociale)

4) L'assemblea dei soci era ed è costituita unicamente dai Comuni, enti pubblici detentori dell'intero capitale sociale, e le cariche sociali erano e sono, secondo le norme civilistiche, espressione delle autonomie rappresentate nella compagine dei soci;

5) Gli amministratori della società erano nominati dai soggetti di diritto pubblico sulla base di candidature presentate dagli azionisti pubblici (art. 17 nella formulazione antecedente il 7.12.2007). Attualmente le nomine dirigenziali sono, per gli artt. 17 e 25 bis del vigente statuto, espressione diretta degli enti locali detentori del capitale sociale.

L'esistenza dei predetti indicatori induce a ritenere che C.A.F.C. s.p.a., nonostante la veste societaria, possa essere considerata pubblica a tutti gli effetti, *prima e dopo la svolta del 2007* e in particolare all'epoca dei fatti di cui si discute, stante lo scopo della stessa finalizzata alla realizzazione di taluni fini generali degli enti locali partecipanti, quale l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

La società può esser quindi considerata come inserita, a tutti gli effetti, nell'organizzazione amministrativa quale articolazione di una pubblica amministrazione locale.

Va quindi affermata, in ossequio ad un orientamento già manifestato da questa Sezione (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, 18 marzo 2010, n. 53 e 14 aprile 2010, n. 71), la giurisdizione della Corte dei conti alla luce della lettura sistematica degli orientamenti forniti dalla Corte di Cassazione tesi a delimitare il limite esterno della giurisdizione contabile.

La ricostruzione dei progetti di espansione di C.A.F.C. s.p.a. effettuata dal convenuto C. su possibili aperture della società

verso realtà esterne al Friuli Venezia Giulia e alla costituzione di *holdings* non ha trovato alcun risvolto pratico e sembra confinata alle intenzioni del *management*. Come tale non può influire sull'affermazione della sussistenza della giurisdizione del Giudice Contabile.

Ciò che realmente conta è che di fatto C.A.F.C. s.p.a. risponde ai requisiti indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte per poter essere definita un soggetto pubblico in virtù dei principi enunciati nella sentenza n. 26806/2009 (caso Enel Power s.p.a.), nell'ordinanza n. 27092/2009 (caso R.A.I. s.p.a.), nonché nelle successive ordinanze n. 5019/2010 (caso I.M.M. s.p.a.) e n. 5032/2010 (caso E.N.A.V. s.p.a.).

Il sistema delineato dalle Sezioni Unite indica la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori o dipendenti di s.p.a. pubbliche per i danni cagionati ai soci pubblici in tutti i casi in cui l'ente partecipato sia di fatto un'articolazione strumentale degli enti partecipanti, mentre spetta al Giudice Ordinario la cognizione dei danni cagionati ai soci, siano essi privati o pubblici, per la *mala gestio* degli amministratori di società partecipate che svolgano di fatto attività imprenditoriale.

La stessa sentenza a SS.UU. n. 26806/2009 (la cui lettura va inserita sistematicamente nelle recenti decisioni della Cassazione in materia di fissazione dei confini tra la giurisdizione ordinaria e contabile) afferma la configurabilità dell'azione contabile per i casi di responsabilità dell'amministratore o del componente dell'organo di controllo della società partecipata quando l'ente pubblico partecipante sia stato direttamente leso dall'azione illegittima (come nel danno all'immagine), ma non per i danni al patrimonio sociale che vanno tutelati dal socio pubblico con l'ordinaria azione civile.

Nel caso di specie C.A.F.C. s.p.a. rappresenta, a prescindere dalla sussistenza o meno del controllo analogo da parte degli enti locali azionisti denegato con la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 986/2005 (circostanza che non rileva ai nostri fini, in quanto non si discute della legittimità o meno di un affidamento "*in house*", ma della presenza concreta di specifici elementi pubblicistici in capo alla società), un'articolazione strumentale della pubblica amministrazione diretta alla gestione di un servizio pubblico. In questo contesto le fonti di finanziamento, di natura pubblica, provengono direttamente dagli enti locali azionisti e il *management* societario era ed è senza alcun dubbio consapevole di utilizzare e di gestire risorse provenienti dai cittadini per l'esercizio della gestione di un servizio pubblico, in totale assenza di connotazioni imprenditoriali. In questi casi le pronunce delle SS.UU. della Corte di Cassazione

affermano la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori delle società partecipate laddove vi sia un rapporto di servizio tra la società e l'ente pubblico "... ravvisabile ogni qual volta si instauri una relazione (non organica ma) funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico come compartecipe dell'attività a fini pubblici di quest'ultimo" (Cass. SS.UU., sentenza n. 3899/2004).

Anche nelle ordinanze più recenti, emesse in sede di regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite affermano nettamente detto principio : "... spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di un soggetto legato da un rapporto giuridico con un'azienda costituita come s.p.a. a totale capitale pubblico, che svolge un servizio pubblico e le cui perdite sono destinate a risolversi in danno degli enti pubblici azionisti e quindi in danno erariale, quando si deduca, a fondamento dell'azione, che tale rapporto ha costituito l'occasione per comportamenti fraudolenti in danno dell'ente.." (Cass. SS.UU. ordinanza n.5032/2010).

In via preliminare alla decisione nel merito del giudizio va affrontata la questione dei rapporti esistenti tra il giudizio penale definito, in primo grado, dalla sentenza del Tribunale di Udine del 4.11.2010 e il presente giudizio per responsabilità amministrativa dei convenuti M. e C..

Sul punto il C. chiede l'applicazione dell'art. 652, primo comma, c.p.p., affermando che la menzionata sentenza escluderebbe la valenza antiggiuridica al comportamento dei due imputati.

Il convenuto M., invece, pur non richiamandosi all'art. 652 c.p.p., chiede la declaratoria della liceità delle spese oggetto del presente giudizio, sottolineando un passaggio della motivazione della sentenza del Tribunale di Udine che qualifica l'acquisto degli abbonamenti allo stadio quali spese di rappresentanza in quanto avrebbero potuto agevolare gli incontri, in quel luogo, con "soggetti potenzialmente rilevanti per la società".

Entrambe le richieste sono destituite di fondamento.

Per quanto concerne il rapporto tra giudizio penale e giudizio contabile l'art. 652, primo comma, c.p.p. afferma che : ... la sentenza *irrevocabile* di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ... nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno ... sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile ...".

Ebbene nel caso in esame la sentenza del Tribunale di Udine

del 4.11.2010 manca del requisito dell'irrevocabilità non essendo ancora, alla data della discussione in aula, decorso il termine per la sua impugnazione avanti alla Corte d'Appello. Inoltre la sentenza del Tribunale di Udine prende in considerazione solo una parte delle contestazioni mosse dal Procuratore Regionale ai convenuti, ovvero gli acquisti degli abbonamenti allo stadio e non la parte relativa agli acquisti degli abbonamenti teatrali.

Questi aspetti dirimenti (e, in particolare, la non definitività della sentenza) consentono al Giudice Contabile di prescindere dalla decisione assunta dal Giudice Ordinario penale di primo grado nella valutazione del danno erariale contestato dalla Procura Contabile agli odierni convenuti.

A queste considerazioni, tuttavia, appare opportuno aggiungere delle valutazioni sistematiche generali.

Un orientamento condivisibile della Corte dei conti (Sez. Toscana, 25.08.2010, n. 258; Sez. I App., 26 marzo 2010, n. 207) esclude ogni conseguenza automatica tra la sentenza dibattimentale penale di assoluzione ed efficacia extrapenale della sentenza, la cui valutazione va fatta caso per caso. Quindi il Giudice Contabile deve verificare sempre l'effettivo accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione per chiarire quale sia concretamente il fatto non sussistente ed è tenuto a considerare la formula "perché il fatto non sussiste" (che, si rammenta, va pronunciata quando manca uno degli elementi oggettivi del reato; Corte di Cassazione, 5 giugno 1992, n. 1339) non necessariamente indicativa dell'accertamento della insussistenza del fatto materiale, potendo significare che, pur esistendo il fatto, manchi taluno degli elementi essenziali richiesti dalla norma per la sussistenza del reato.

Il "fatto vincolante" nel giudizio contabile, accertato dal giudice penale nella sentenza di assoluzione a seguito a pubblico dibattimento ex art. 652 c.p.p., deve intendersi scevro dalle qualificazioni giuridiche effettuate dal giudice *a quo*, comprese le valutazioni dell'elemento psicologico del reato e, come tale, limitata alla dimensione fenomenica della condotta e del nesso causale. In altri termini nell'accertamento del fatto compiuto dal giudice penale si devono valutare due distinti momenti in successione logica, ovvero l'accertamento del fatto in quanto tale e la valutazione dell'illeceità penale. La Corte dei conti ha affermato che l'efficacia di cui all'art. 652 c.p.p. si limita alla materialità dei fatti accertati e l'esclusione dei presupposti del reato non pregiudica la differente qualificazione giuridica degli elementi del fatto dannoso (e quindi la valutazione della gravità o meno del comportamento positivamente accertato dalla sentenza penale; Corte dei conti, Sez. Reg. Campania,

30 dicembre 1998, n. 100).

A tali considerazioni si deve aggiungere che è necessario in ogni caso, in sede di giudizio di responsabilità, procedere ad un'indagine approfondita sul contenuto della sentenza penale (Corte dei conti, Sez. II App., 24 novembre 1999, n. 255).

Ciò posto, il Collegio rileva che dalla sentenza del Tribunale di Udine del 4.11.2010, depositata il 29.12.2010 ed allegata agli atti all'udienza del 20.01.2011, si evince chiaramente che il fatto specifico dell'acquisto degli abbonamenti allo stadio Friuli per le stagioni 2005/2006 e 2006/2007 a spese di C.A.F.C. s.p.a. è stato accertato. Nella citata sentenza si legge infatti : " *Il fatto dell'acquisto dei due abbonamenti intestati agli imputati, del loro utilizzo concreto e della imputazione di spesa alla società, che li pagò, è indiscusso*", giungendo ad una pronuncia di assoluzione sulla base della valutazione intrinseca delle spese contestate, attribuendo la finalità d'interesse economico per i fini della società alla spesa sostenuta per gli abbonamenti calcistici in considerazione delle possibilità d'incontro dei vertici aziendali presenti alle competizioni sportive con personalità locali e potenziali interlocutori economici.

In conclusione la richiesta di riconoscimento dell'efficacia nel presente giudizio della sentenza del Tribunale di Udine del 4.11.2010, come invoca il convenuto C., non solo non può trovare accoglimento per la preclusione assoluta riconducibile alla sua non irrevocabilità, ma risulterebbe del tutto ininfluyente ai fini della qualificazione del fatto (positivamente accertato) per la valutazione dello stesso come danno erariale su cui si può pronunciare, in via del tutto autonoma, questa Corte.

Passando al merito si ritiene fondata la richiesta di condanna dei convenuti M. e C. formulata dalla Procura Regionale in atto di citazione.

Le spese di rappresentanza da parte di un soggetto pubblico sono generalmente ammesse, purché rispondenti a precisi e puntuali requisiti.

Esse devono essere previste nel bilancio dell'ente, devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza esposti compiutamente nelle deliberazioni formali con le quali vengono autorizzate, deve esistere una stretta corrispondenza con i fini istituzionali dell'ente nell'ambito di relazioni con altri soggetti pubblici o privati e il soggetto destinatario finale della spesa di rappresentanza deve essere un soggetto estraneo all'amministrazione o alla società pubblica e deve rivestire un ruolo apicale e rappresentativo nel proprio ente di appartenenza.

Inoltre le spese di rappresentanza devono essere finalizzate a promuovere o ad incrementare l'immagine dell'ente pubblico

all'esterno e non devono corrispondere a finalità o a soddisfazioni personali degli amministratori o dei dipendenti pubblici dell'ente erogante.

In definitiva le spese di rappresentanza possono essere, ad esempio, identificate in esborsi necessari per ospitare personalità o delegazioni di enti pubblici o privati, per offrire, in occasioni di manifestazioni particolari, omaggi vari alle personalità o agli ospiti presenti, per organizzare convegni di studio, manifestazioni, cerimonie o ricorrenze, colazioni di lavoro in occasione di tali eventi, inserzioni su quotidiani o spese postali per l'invio di auguri e partecipazioni.

Requisiti formali imprescindibili, nel rispetto delle finalità istituzionali, sono dunque : a) la previsione delle spese a bilancio; b) l'esistenza di provvedimenti specifici che autorizzino le spese di rappresentanza con indicazione specifica, nella motivazione (che deve sempre essere presente), dei criteri di ragionevolezza, buon senso ed equilibrio, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che hanno condotto l'ente a sostenere gli esborsi medesimi; c) la destinazione dei benefici a personalità *esterne* all'ente che dispone la spesa.

Si rammenta che la semplice inclusione nel bilancio della società di una conto adibito a "spese di rappresentanza" non è sufficiente a rendere lecito l'esborso in quanto, per orientamento costante di questa Corte, deve essere finalizzato al pubblico interesse, dimostrabile dal tenore della deliberazione autorizzatoria.

Le spese di rappresentanza, quindi, devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza che vanno *esplicitati* nel provvedimento che le dispone con un'adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla, oltre che della qualifica dei soggetti (esterni) che ne hanno beneficiato (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, 31.12.2010, n. 216; Sez. II App. 25.08.2010, n. 338; Sez. Lazio, 17.06.2009, n. 1181).

Ogni spesa classificata "di rappresentanza" che non risponde ai predetti canoni è un danno ingiusto per l'ente in quanto sostenuta *sine titulo* e come tale costituisce un danno erariale con conseguente obbligo di risarcimento in capo al soggetto responsabile.

E' dunque evidente che le spese sostenute da C.A.F.C. s.p.a. per l'acquisto degli abbonamenti allo stadio e a teatro non rispondono ai requisiti generali della rappresentanza esterna dell'ente, una volta accertato che per la predetta s.p.a. (interamente partecipata da enti locali ed operante nel settore dei servizi pubblici) valgono le regole applicabili a qualsiasi pubblica amministrazione.

La possibilità d'incontrare personalità del settore pubblico e privato alla partita domenicale o alla rappresentazione teatrale non è assolutamente un valido motivo per riversare detti costi sulla società e, in definitiva, sulla collettività rappresentata dai soci pubblici presenti nell'azionariato, ai quali spetta il finanziamento di C.A.F.C. s.p.a. mediante risorse pubbliche.

La "rappresentanza" dell'ente non consiste infatti nella presenza dei vertici amministrativi o societari ad eventi di richiamo solamente per la mera eventualità che in quelle occasioni ci sia la possibilità d'incontrare "le personalità del mondo imprenditoriale bancario e politico della città di Udine", come riferito dal convenuto M. nell'audizione avanti al Vice Procuratore Generale in data 8 luglio 2010 (doc. 6 cit.).

Va quindi respinta senza ombra di dubbio l'argomentazione logica che vorrebbe identificare nelle spese sostenute per presenziare a determinati eventi la qualificazione di spese collegate alla promozione dell'immagine dell'ente pubblico cui appartengono i vertici presenti alle manifestazioni sportive o teatrali : detto ragionamento giustificherebbe la spesa per la presenza del *management* in qualsiasi evento di lavoro o di svago in qualunque località, anche al limite lontana dalla sede principale, dove *solo potenzialmente* si potrebbero incontrare persone "influenti" utili per intrattenere rapporti proficui per l'ente o la società pubblica di appartenenza.

Si tratta ovviamente di una gestione da parte del Direttore Generale e del Presidente del C.d.A. di C.A.F.C. s.p.a. del tutto inaccettabile e che dimostra la natura autoreferenziale delle spese in parola, destinate esclusivamente a vantaggio dei convenuti e non a favore di soggetti esterni all'ente per valorizzare l'immagine della società.

A conferma della gestione personalistica delle spese stanziata a bilancio sotto la dicitura "spese di rappresentanza" si può citare il fatto che C. Alessandro avesse acquistato l'abbonamento allo stadio per la stagione 2006/2007 anche per il figlio Alberto mediante un assegno intestato alla società e sottoscritto dal M., salvo poi provvedere ad un rimborso per un importo di pari entità. Non si comprende il motivo per il quale l'acquisto dell'abbonamento per il figlio del Presidente del C.d.A. dovesse essere effettuato tramite le risorse societarie e non direttamente dall'interessato.

In definitiva nella scelta di acquistare gli abbonamenti nominativi per lo stadio e per il teatro di Udine si sono soddisfatti gli interessi personali dei convenuti, ben lungi da costituire spese inerenti a fini istituzionali dell'ente e finalizzate alla valorizzazione dell'immagine esterna della s.p.a..

In tal senso l'acquisto in parola appare una scelta irrazionale alla luce dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo l'ottica di buon andamento della pubblica amministrazione come richiesto dall'art. 97 Cost., con detrimento delle risorse della collettività affidate dagli enti locali partecipanti all'organismo societario appositamente creato per la gestione di un pubblico servizio (Corte dei conti, Sez. II App., n. 338/2010; Sez. Sardegna, n. 900/2009).

Di tale *mala gestio* devono ritenersi responsabili i convenuti secondo gli apporti causali contestati dalla Procura Contabile. Infatti non può negarsi che le scelte gestionali all'interno della società e la gestione di cassa facessero capo al Direttore Generale, come emerge dalle firme apposte in calce agli assegni utilizzati per il pagamento degli abbonamenti e per l'utilizzo della carta di credito aziendale per l'acquisto di un abbonamento teatrale, e come si evince dalle dichiarazioni rese dal dipendente Mestroni Luca che ha confermato di aver agito su incarico del M.. Né si può sottovalutare il ruolo del C. nella verifica dell'utilizzazione dei fondi destinati a spese di rappresentanza, in quanto al Presidente del C.d.A. spetta la gestione in via esclusiva nell'ambito dell'oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.) e come tale è responsabile di fronte agli azionisti (in questo caso costituiti esclusivamente da enti locali) della razionalità nell'utilizzo delle risorse. A dette osservazioni va aggiunto il fatto del tutto evidente che, almeno per quanto attiene agli abbonamenti calcistici, emerge *per tabulas* un accordo tra i convenuti per l'intestazione e l'utilizzo degli abbonamenti che si evince anche dal fatto che uno di questi venne ordinato ed acquistato anche per il figlio del Presidente del C.d.A. (poi, come visto, prontamente rimborsato).

Non appare condivisibile la pretesa di estendere la responsabilità agli organi di controllo della s.p.a. (sindaci e revisori), atteso che il costo unitario delle singole operazioni contestate (pari a somme comprese tra euro 220,00 e 1.400,00) appare contenuto e difficilmente rilevabile singolarmente in operazioni di revisione contabile.

Pertanto ricorrono tutti gli elementi della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti. In particolare l'antigiuridicità delle scelte effettuate nella gestione delle spese della s.p.a. a partecipazione totalitaria di enti pubblici si evince dall'irrazionalità del comportamento del Direttore Generale e del Presidente del C.d.A. in spregio ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa che induce a ritenere sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave per entrambi, quale conseguenza della consapevolezza dell'utilizzo di risorse

pubbliche per fini unicamente privati.

In merito alla richiesta di compensazione con i vantaggi conseguiti dalla società nell'utilizzazione degli abbonamenti di cui è causa, il Collegio ritiene che non sia emerso alcun elemento di prova circa l'utilità derivata alla società dal comportamento illecito dei convenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994. Va pertanto rigettata la richiesta in tal senso avanzata dal C., non essendo consentita una valutazione secondo equità di un vantaggio meramente ipotetico (Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 215/2010; Sez. I App., n. 304/2005).

In conclusione i convenuti M. Angelo e C. Alessandro vanno condannati al pagamento della somma di euro 6.689,20 in favore di C.A.F.C. s.p.a. secondo la percentuale del 60% a carico del M. e del 40% a carico del C., oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dai singoli esborsi alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali sull'importo così rivalutato dalla sentenza al saldo.

Condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio secondo la predetta ripartizione in percentuale, che complessivamente si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

M. Angelo e C. Alessandro al pagamento della somma di euro 6.689,20 in favore di C.A.F.C. s.p.a. secondo la percentuale del 60% a carico del M. e del 40% a carico del C., oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dai singoli esborsi alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali sull'importo così rivalutato dalla sentenza al saldo.